

TESTO ULTERIORI EMENDAMENTI – ALLEGATO “B”

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
Art. 24: Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici		
<p>1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate.</p> <p>a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) dai soggetti di cui all'articolo 46.</p>	<p>1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione e dell'esecuzione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate.</p> <p>a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) dai soggetti di cui all'articolo 46.</p>	<p><i>Si propone l'integrazione in quanto l'attuale formulazione non ricomprende tra le figure professionali il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.</i></p>
<p>3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.</p>	<p>3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.</p>	<p><i>La richiesta di iscrizione è un aggravio per i dipendenti e non necessaria per la progettazione in quanto è sufficiente l'abilitazione e non l'iscrizione. In subordine, qualora dovesse essere confermata tale formulazione si propone, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno che svolgano l'attività di progettazione in via esclusiva per l'amministrazione, di prevedere i relativi costi a carico dell'amministrazione e non del dipendente ovvero che l'iscrizione sia a titolo gratuito.</i></p>
<p>7. Gli affidatari di incarichi di progettazione Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi</p>	<p>7. Gli affidatari di incarichi di progettazione Fermo restando Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, e comma 1-bis e 1-ter, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché</p>	<p><i>Si propone di non circoscrivere la disposizione al solo progettista del livello messo a base di gara in quanto la modifica introdotta si pone in contrasto con la legge europea bis del 2013 nella quale era previsto che il progettista di qualunque livello di progettazione dovesse dimostrare l'assenza di una posizione di vantaggio nel caso di aggiudicazione. Si suggerisce di estendere il rinvio anche alle ipotesi di appalto integrato.</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.	agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.	
8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.	8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata Nel contratto stipulato con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.	<i>Sia da un punto di vista terminologico che da un punto di vista contrattuale il termine contratto si ritiene più adeguato</i>
Art. 26: Verifica preventiva della progettazione		
1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.	1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica per ogni livello di progettazione la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.	<i>l'emendamento proposto serve a chiarire che la verifica deve essere effettuato su tutti i livelli di progettazione</i>
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.	2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica sulla progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.	<i>si chiarisce che la verifica è effettuata sulla progettazione redatta dall'aggiudicatario.</i>
Art. 27: Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori		
1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni né di tracciato né in materia di regolamentazione ambientale e paesaggistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte dei soggetti competenti. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.	1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni né di tracciato né in materia di regolamentazione ambientale e paesaggistica normative in materia ambientale, paesaggistica e antisismica , restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte dei soggetti competenti. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.	<i>Si ritiene indispensabile inserire nell'ambito della verifica anche la materia antisismica ed eventuali modifiche.</i>
Art. 30: Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e		

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi.</p>	<p>concessioni</p> <p>4. Al personale impiegato nei lavori e servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi.</p>	<p><i>Nelle forniture non è possibile imporre l'applicazione di un contratto collettivo territoriale, in quanto ai dipendenti che lavorano per il fornitore si applica il contratto collettivo dell'impresa presso la quale gli stessi operano.</i></p>
	<p>Art. 32: Fasi delle procedure di affidamento</p>	
<p>14-bis. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.</p>	<p>14-bis. I contratti di appalto, <i>fatto salvo quanto previsto dall'articolo 108</i>, prevedono penali <i>per inadempimento</i> e per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. <i>Le penali sono commisurate ai giorni di ritardo e</i> proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. <i>Le penali dovute per ritardo nell'esecuzione non possono superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo del contratto. Per i lavori le penali di cui al primo periodo, dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.</i></p>	<p><i>Si ritiene opportuno prevedere espressamente penali connesse, oltre che al ritardo nell'esecuzione, anche per l'inadempimento delle prestazioni. Inoltre determinare un range di valore potrebbe essere limitativo specie in contratti di importo non rilevante o in caso di singole prestazioni di importo esiguo.</i></p>
<p>14-ter. I capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.</p>	<p>14-ter) I capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati, in base alla tipologia e al livello di progettazione posto a base di gara:</p> <p>a) i capitolati per i lavori e i capitolati speciali descrittivi e prestazionali per i servizi e forniture;</p> <p>b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni per i lavori e per servizi e forniture;</p> <p>c) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 per i lavori ovvero i documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26 comma 3 bis del medesimo decreto per i servizi e le forniture;</p> <p>d) l'elenco prezzi unitari.</p> <p><i>I documenti di cui alle lettere b) e c) possono anche non essere materialmente allegati al contratto purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.</i></p>	<p><i>Si propone di riformulare il comma 14-ter, indicando la documentazione di cui si compone il contratto d'appalto, estendendone l'ambito applicativo ai servizi e forniture. Tale integrazione si rende necessaria per offrire un quadro certo sulla tipologia di documentazione recante la disciplina del rapporto contrattuale e per individuare i documenti che devono essere materialmente allegati al contratto distinguendoli da quelli che invece possono essere richiamati dallo stesso, aspetto rilevante anche ai fini del corretto assolvimento dell'imposta di bollo. Si ritiene opportuno richiamare la vigenza contrattuale degli elaborati grafici e delle relazioni nonché dei documenti attinenti le previsioni di sicurezza di cui al decreto legislativo 81/08. Inoltre si propone lo stralcio del computo metrico estimativo nei lavori in quanto lo stesso, sebbene vada reso disponibile in gara agli operatori economici al fine di una più precisa formulazione dell'offerta, ma non è può essere considerato documento contrattuale dato che in tutte le tipologie di appalto (a corpo, a misura, parte a corpo e parte a misura) i prezzi contrattuali sono quelli individuati dall'aggiudicatario e non quelli</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
		stimati dalla stazione appaltante e contenuti nel computo metrico estimativo.
	Art. 31: Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nella concessioni	
<p>1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.</p> <p>2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.</p> <p>3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.</p>	<p>1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.</p> <p>2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.</p> <p>3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.</p>	<p>Al comma 1 e 3 si propone di eliminare il riferimento all'attività di programmazione da parte del RUP in quanto la stessa programmazione è intesa in senso generale come attività di determinazione delle esigenze complessive di una SA e necessita di avere un responsabile/referente unico e "unitario" con il quale il RUP, se già nominato, dovrà relazionarsi contribuendo per quanto di competenza alla predisposizione degli atti di programmazione. Si propone l'eliminazione della parte relativa alle centrali di committenza in quanto tale parti trova una disciplina più compiuta all'interno del comma 14.</p>
<p>14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.</p>	<p>14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP-responsabile per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente, il quale assume il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo relativamente alla fase di indizione e aggiudicazione della procedura di affidamento. Il responsabile di gara è nominato con</p>	<p>Al comma 14 le modifiche tengono conto che, in considerazione della centralizzazione e aggregazione delle committenze derivante dal processo di qualificazione delle stazioni appaltanti, il numero delle procedure in delega è destinato inevitabilmente a crescere sensibilmente. Considerato che il responsabile unico del procedimento per definizione segue la procedura di affidamento dalla fase di progettazione fino al completamento dell'esecuzione,</p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
	<p>atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.</p>	<p>anche nelle procedure in delega: 1) il RUP viene nominato dalla stazione appaltante delegante; 2) il responsabile per il sub-procedimento di pubblicazione e aggiudicazione viene nominato dalla stazione appaltante delegata (soggetto aggregatore, centrale di committenza, stazione unica appaltante) e si configura più propriamente come un responsabile di gara.</p>
	<p>Art. 35: Soglie di rilevanza comunitaria e metodo di calcolo del valore stimato degli appalti</p>	
<p>18. Sul valore stimato dell'appalto (da intendersi: "valore del contratto" - n.d.r.) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.</p>	<p>17 bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 18 e 18 bis è fatto divieto di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo dell'appalto.</p> <p>18. Sul valore stimato dell'appalto (da intendersi: "valore del contratto" - n.d.r.) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.</p> <p>18 bis. In deroga al divieto di cui al comma 17 bis, l'anticipazione è consentita nelle procedure di servizi e forniture relativi ad attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea, ovvero nei casi di somma urgenza di cui all'art.163, comma 6. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia prevista dal comma 18 e non può superare il 20% dell'importo del contratto.</p>	<p>L'integrazione proposta persegue una duplice finalità: riordinare la disciplina in materia di erogazione dell'anticipazione ribadendo il divieto generale con le relative ipotesi derogatorie ed individuando come nuova ipotesi di deroga anche le situazioni di somma urgenza, in cui l'assenza di risorse da parte delle imprese non permette di avviare l'esecuzione dell'appalto nei tempi ristrettissimi richiesti dalla situazione di estrema urgenza. Resta fermo l'obbligo di prestare idonea garanzia.</p>
	<p>Art. 37: Aggregazioni e centralizzazione delle committenze</p>	
<p>2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e</p>	<p>2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni</p>	<p>Tale disposizione aveva la finalità di disciplinare nei confronti dei comuni non capoluogo che hanno una disciplina specifica nel comma 4 (derivante dalla legge delega) delle ipotesi con le quali gli stessi potevano procedere autonomamente non dovendosi rispettare</p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del procedure di cui al presente codice.</p>	<p>appaltanti i comuni non capoluogo di provincia in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del procedure di cui al presente codice.</p>	<p><i>gli obblighi di centralizzazione del comma 4. Il richiamo invece generale, nella formulazione originaria, alle stazioni appaltanti introduce una limitazione che non risulta giustificata in un'amministrazione che non è un comune capoluogo che ha ottenuto una qualificazione e si vede limitata nella propria operatività.</i></p>
	<p>Art. 38: Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza</p>	
<p>4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri.</p> <p>a) requisiti di base, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3; 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare svolte nel triennio quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; <p>5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;</p> <p>5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall'articolo 29, comma 3;";</p>	<p>4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri.</p> <p>a) requisiti di base, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3; 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare svolte nel triennio quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; <p>5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;</p> <p>5-bis) regolarità e rispetto dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati ai fini di monitoraggio e di pubblicità degli atti a fini di trasparenza disposti dal presente codice dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;</p> <p>5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall'articolo 29, comma 3;";</p>	<p><i>Si propone una nuova formulazione che ricomprenda il 5bis e 5ter, e ricomprensiva anche gli obblighi di pubblicità.</i></p>
	<p>Art. 48: Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici</p>	



TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.</p>	<p>9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.</p>	<p>Da un divieto indicato nel codice, con la modifica apportata con la bozza di correttivo si ammette, implicitamente, la partecipazione delle associazioni in partecipazione alle gare senza disciplinare la forma e le modalità di partecipazione alle procedure. Vengono così individuate altre tipologie di operatori economici che possono partecipare alle gare oltre a quelli individuati agli articoli 45 e seguenti. Pertanto si propone l'eliminazione della modifica introdotta oppure un coordinamento con gli articoli sopra richiamati, oltreché un disciplina per la partecipazione alle gare di tale associazione.</p>
	<p>Art. 58: Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione</p>	
<p>6. La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, revocatore offerta tecnica e successivamente quella economica.</p>	<p>6. La stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto all'art.94 comma 2bis, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, revocatore offerta tecnica e successivamente quella economica.</p>	<p>Si propone di ripristinare il comma 6 in quanto il comma 7 ha un richiamo al comma 6</p>
	<p>Art. 59: Scelta delle procedure</p>	
<p>1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l'innovazione o di dialogo competitivo.</p>	<p>1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l'innovazione, di dialogo competitivo o di procedura competitiva con negoziazione in presenza dei presupposti di cui al comma 2 lettera a).</p>	<p>In presenza delle ipotesi di cui al comma 2 lett. a) che legittimano la procedura competitiva con negoziazione di cui al comma 2 lett. a), in quanto la progettazione è oggetto della procedura di gara. Si evidenzia peraltro che gli stessi presupposti legittimano il ricorso al dialogo competitivo espressamente richiamato nel comma 1 bis.</p>
<p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):</p> <p>a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, 	<p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):</p> <p>a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare adattare soluzioni immediatamente disponibili; 2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII; 	<p>Si ritiene che il termine "adottare" costituisca un errore di traduzione dalla direttiva, in quanto il presupposto di queste procedure risiede nell'assenza sul mercato di soluzioni immediatamente disponibili in grado di soddisfare le esigenze dell'amministrazione per cui si rende necessario un "adattamento" per l'appunto di quelle offerte dal mercato.</p> <p>È stata inoltre effettuata una riformulazione ai fini di facilitarne l'applicazione in quanto l'ipotesi prevista attiene alla sola previsione contenuta al comma 2 lett. b).</p>

TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;</p> <p>b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.</p>	<p>b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto e con esclusione dei soggetti che sono incorsi nelle ipotesi di cui al comma 4 lett. b) e d).</p>	
	Art. 64: Dialogo competitivo	
<p>3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usate un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91.</p>	<p>3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91.</p>	<p><i>Non si comprende perché è stata introdotta una limitazione ad una modifica consentita dalla direttiva europea all'articolo 91 introdotta attiene ai settori speciali e quindi dovrebbe trovare collocazione nella parte ad essa dedicata.</i></p>
	Art. 70: Avvisi di preinformazione	
<p>1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.</p>	<p>1. Le stazioni appaltanti possono rendere noto rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.</p>	<p><i>La direttiva 24/2014 all'art. 48 (avvisi di preinformazione) espressamente prevede "Le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso di preinformazione", la modifica proposta allinea a quanto previsto dalla direttiva in merito alla pubblicazione degli avvisi di preinformazione. Del resto in riferimento non è prevista la possibilità degli Stati membri di dettare una diversa disciplina in merito.</i></p>
	Art. 76: Informazione dei candidati e degli offerenti	
<p>5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:</p> <p>a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato</p>	<p>5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:</p> <p>a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta</p>	<p><i>In linea con la maggiore attenzione dedicata dal correttivo alle precisazioni terminologiche si propone la riformulazione della norma.</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;</p> <p>c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;</p> <p>d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.</p>	<p>ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;</p> <p>b) il rigetto della domanda di partecipazione del candidato e l'esclusione degli offerenti;</p> <p>c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;</p> <p>d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.</p>	
	Art. 80: Motivi di esclusione	
<p>3. L'esclusione di cui al comma 4 L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.</p>	<p>3. L'esclusione di cui al comma 4 L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, quali institori e procuratori generali, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.</p>	<p>La specifica relativamente ai procuratori generali e agli Istitori è finalizzata a chiarire in aggiunta ai membri del consiglio di amministrazione ai quali è conferita la legale rappresentanza, per quali degli altri soggetti muniti di legale rappresentanza opera l'esclusione anche al fine di individuare chiaramente i soggetti da controllare.</p>
<p>5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:</p> <p>f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;</p>	<p>5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:</p> <p>f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;</p>	<p>L'ipotesi di esclusione prevista da questa lettera è collegata alla presentazione in corso di gara di dichiarazioni o documentazione non veritiere. Gli affidamenti di subappalto avvengono successivamente. Non si riesce a comprendere l'inserimento dell'esclusione prevista in tale lettera oltretutto la fattispecie legata a false dichiarazioni per gli affidamenti di subappalto è coperta dalla successiva lettera f-ter.</p>
	Art. 86: Mezzi di prova	
<p>5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato</p>	<p>5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione</p>	<p>Si fa presente l'opportunità di integrare la disposizione poiché il</p>

TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall' ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con l'indicazione del subappaltatore in riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.</p>	<p>dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall' ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento al contratto e agli eventuali atti integrativi dello stesso, nonché con l'indicazione del subappaltatore in riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.</p>	<p><i>certificato di esecuzione dei lavori va emesso in conformità non solo a quanto indicato nel bando o nell'avviso, bensì anche con riferimento al contratto e agli eventuali atti integrativi dello stesso debitamente approvati.</i></p>
Art. 89: Avvalimento		
<p>1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esecute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del</p>	<p>1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 di cui agli articoli 45 e 46, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esecute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.</p>	<p><i>sulla base dell'attuale formulazione che richiama solo gli operatori economici dell'art. 45 l'avvalimento non sarebbe consentito nel caso di affidamento di servizi di architettura ed ingegneria in quanto gli operatori sono disciplinati dall'art. 46. Tale limitazione all'avvalimento si pone in contrasto con la direttiva comunitaria e la giurisprudenza. Si propone quindi di inserire anche la previsione dell'articolo 46.</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.		
<p>11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.</p>	<p>11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente</p>	<p><i>OSSERVAZIONE: Si chiede di chiarire la portata della eliminazione dell'inciso "oltre ai lavori prevalenti". Sarebbe affermarsi che in ogni procedura in cui vi siano lavori o componenti di particolare contenuto non sia ammissibile l'istituto dell'avvalimento.</i></p>
	<p>Art. 95bis: Offerta economicamente più vantaggiosa con elementi matematici</p>	
	<p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara l'obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche. Le analisi dei prezzi prodotte dall'aggiudicatario sono parte integrante del contratto.</p> <p>2. Per l'aggiudicazione si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con elementi di valutazione solo matematici senza commissione di aggiudicazione.</p> <p>3. Gli elementi di valutazione tecnica riguardano la sostenibilità e la qualità dell'offerta, con particolare riferimento all'affidabilità organizzativa dell'operatore economico; la professionalità e la competenza del personale impiegato nella commessa; le modalità operative attuate in cantiere; la qualità dei macchinari e delle attrezzature.</p> <p>4. Gli elementi di valutazione economica, oltre al prezzo, riguarda la comparazione, con mezzi elettronici, delle componenti fondamentali delle voci di prezzo dell'offerta nonché la coerenza delle stesse con quanto indicato nell'offerta tecnica. Il valore attribuito al grado di sostenibilità dell'offerta costituisce un elemento di conferma o riduzione del punteggio attribuito al prezzo.</p> <p>5. L'organo che presiede la gara procede alla valutazione della congruità delle offerte in contraddittorio con gli operatori economici, in ordine all'incidenza del costo del personale. In tal caso non si applica l'art. 97.</p>	<p><i>Il nuovo emendamento proposto per l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la procedura di acquisizione delle analisi prezzi in sede di gara risulta particolarmente efficace ai fini della verifica della congruità dell'offerta, in quanto consente di valorizzare il migliore rapporto qualità/prezzo e l'applicazione di elementi di valutazione solo matematici evita la nomina di commissioni tecniche e la rapida conclusione delle procedure di gara, con indubbi vantaggi per il mercato degli appalti.</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
	<p>6. Con linee guida di ANAC sono definite le modalità operative di applicazione di questo articolo e le formule matematiche di valutazione delle offerte.</p> <p>7. Il presente articolo si applica ai lavori pubblici e, in quanto compatibile, ai servizi e alle forniture.</p>	
	Art. 97: Offerte anormalmente basse	
<p>5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:</p> <p>a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.</p> <p>b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;</p> <p>c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;</p> <p>d) il costo del personale è inferiore al minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle al costo orario medio del lavoro stabilito dalle tabelle ministeriali di cui all'articolo 23, comma 16.</p>	<p>5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:</p> <p>a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.</p> <p>b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;</p> <p>c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;</p> <p>d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle al costo orario medio retributivo del lavoro stabilito dalle tabelle ministeriali di cui all'articolo 23, comma 16.</p>	<p><i>Con la modifica si vuole chiarire, anche ai fini della verifica sulla corretta applicazione del costo della manodopera a quali parti delle tabelle ministeriali occorre fare riferimento. Le voci obbligatorie per qualunque tipo di impresa sono quelle retributive. Le voci invece contributive possono variare in relazione alla situazione specifica di ogni impresa.</i></p>
	Art. 101: Soggetti delle stazioni appaltanti	
<p>6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione.</p>	<p>6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione.</p>	<p><i>Occorre coordinare tale previsione con l'art. 112 comma 2</i></p>
	Art. 103: Garanzia definitiva	
<p>6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.</p>	<p>6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.</p>	<p><i>La modifica proposta è conseguente alla modifica proposta all'art. 102 finalizzata a distinguere la disciplina del collaudo per i lavori da quelle della verifica di conformità per forniture e servizi, individuando le relative semplificazioni in riferimento agli importi.</i></p>
	Art. 105: Subappalto	
<p>2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di</p>	<p>2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di</p>	<p><i>La modifica introdotta per i lavori al comma 2 relativamente alla percentuale subappaltabile del 30% della categoria prevalente risulta ancor più limitativa in quanto sembrerebbe esclusa la subappaltabilità delle categorie scorparabili. Si propone una</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture dei lavori della categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza</p>	<p>manodopera. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Per i lavori, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo; l'eventuale subappalto dei lavori della categoria prevalente non può comunque superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture dei lavori della categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture</p>	<p><i>formulazione che ristabilirebbe la previgente disciplina sul subappalto.</i></p>
<p>i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.</p>	<p>al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.</p>	
<p>4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:</p> <p>a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili purché l'affidatario sia qualificato nella relativa categoria;</p> <p>b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;</p> <p>c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.</p>	<p>4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:</p> <p>a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili purché l'affidatario sia qualificato nella relativa categoria;</p> <p>b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;</p> <p>c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.</p>	<p><i>Si chiede la soppressione di quanto indicato nei seguenti commi 4, 6 e 7bis, in quanto anzitutto debba essere consentito al concorrente di partecipare alla gara con la sola categoria prevalente, facendo ricorso al subappalto per le categorie di cui è sprovvisto. In merito al 7bis, in particolare non si comprende la modalità operativa di attuazione di tale nuova norma.</i></p>
<p>6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori,</p>	<p>6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli</p>	



TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori e tale richiesta è indicata nel bando di gara. L'indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea</p> <p>bando di gara. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria alla stipula del contratto l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.</p>	<p>appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori e tale richiesta è indicata nel bando di gara. L'indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara e tale richiesta è specificata nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria alla stipula del contratto l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui</p>	
<p>7-bis. L'autorizzazione al subappalto può essere negata nell'ipotesi in cui il subappaltatore abbia presentato offerta nell'ambito del medesimo procedimento di gara, a condizione che tale facoltà sia stata precisata negli atti di gara.</p>	<p>7-bis. L'autorizzazione al subappalto può essere negata nell'ipotesi in cui il subappaltatore abbia presentato offerta nell'ambito del medesimo procedimento di gara, a condizione che tale facoltà sia stata precisata negli atti di gara.</p>	
	<p>Art. 106: Modifica di contratti durante il periodo di efficacia</p>	
<p>1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511,</p>	<p>1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere anche clausole di revisione dei prezzi, nonché opzioni in conformità all'art. 35, comma 4. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento, nel caso di clausole di revisione prezzi, alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p>	<p>La proposta di modifica è finalizzata a chiarire, così come previsto all'art.72 della direttiva 24/2014, il contenuto delle modifiche consentite. La mancata previsione del termine opzioni all'interno dell'art. 106 crea difficoltà operative nell'applicazione della disposizione in quanto sembra consentito solo modifiche collegate a revisioni prezzi, di cui peraltro riesce difficile quantificare preventivamente l'importo. La previsione dell'art. 106 è inoltre collegata all'art. 35 il quale prevede che nella determinazione del valore dell'appalto occorre tener presenti anche il valore delle opzioni.</p>

RUP

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
della legge 28 dicembre 2015, n. 208:		
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali.	5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 , nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali.	<i>L'attuale formulazione prevede la pubblicazione in gazzetta Ufficiale della Unione Europea per qualunque importo anche nel caso in cui una variante accede ad un appalto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 e quindi non pubblicato sulla GUUE. Con la proposta di modifica si vuole chiarire che tale previsione si applica agli appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie come previsto dalla Direttiva.</i>
	Art. 107: Sospensione	
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.	4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 4. bis Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.	<i>Si propone di suddividere l'attuale comma 4 in quanto tale ipotesi di comunicazione è ipotesi generale che deve applicarsi a tutte le sospensioni e non sono a quelle del comma 4.</i>
	Art. 113: Incentivi per funzioni tecniche	
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale	2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione, <i>di gestione</i> e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle	<i>Le modifiche introdotte sono finalizzate a chiarire gli ambiti di attività per le quali può essere riconosciuto l'incentivo ed a chiarire l'applicazione nel caso di contratti per i quali è necessaria la nomina del direttore dell'esecuzione.</i>

TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.</p>	<p>funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui, sulla base di quanto previsto nell'atto di cui all'art. 31 comma 5, deve essere è nominato il direttore dell'esecuzione.</p>	
	<p>6. Una quota non superiore al 10% degli importi assegnati ai Soggetti Aggregatori ai sensi dell'art. 9, comma 9, del Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, può essere destinata, a titolo di salario accessorio, al personale impiegato nell'esecuzione delle attività dei Soggetti Aggregatori medesimi, qualora le stesse comportino un aumento di produttività, ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".</p>	<p>Tale modifica è volta a creare le condizioni per l'applicazione dell'art. 15, lett. k, del CCNL 01.04.1999 del comparto Regioni-Enti locali, in quanto gli Enti locali che si sono candidati a svolgere il ruolo di "Soggetto Aggregatore" (di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»), ospitano le attività connesse in aggiunta alle loro molteplici attività istituzionali, oltre al fatto che è necessario che si qualificano tramite iscrizione nell'apposito elenco nazionale redatto dall'Anac, previa verifica dei requisiti richiesti.</p> <p>D'altro canto, sono stati stanziati dei fondi proprio per finanziare le attività svolte dal Soggetto Aggregatore (ai sensi dell'art. 9, comma 9, del DL n. 66 del 2014).</p> <p>Dunque, sebbene sia auspicabile che detti finanziamenti vengano impiegati, tra l'altro, per interventi di innovazione strumentale, per la formazione del personale e/o per l'acquisizione di expertise esterno, sarebbe utile la loro utilizzazione in parte anche a titolo di salario accessorio, consentendo in tal modo di avere una leva per attrarre personale altamente qualificato in tale settore, oltre ad essere una leva remunerativa dell'aggravio del carico di lavoro del personale rispetto alle attività istituzionali dell'ente.</p> <p>Tenuto conto del quadro normativo vigente, confermato dall'articolo 15, comma 2, lettera k) del CCNL 1° aprile 1999, come è noto possono essere utilizzate per finanziare il salario accessorio unicamente le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano a tale scopo.</p> <p>Si ritiene pertanto necessario introdurre il comma 6 all'art. 113 proprio per consentire di remunerare il maggior apporto produttivo del personale assegnato allo svolgimento delle attività dei Soggetti Aggregatori.</p>
<p>2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.</p>	<p>Art. 163: Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile</p> <p>2. L'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.</p>	<p>Si propone di integrare il comma 2° con le tipologie di servizi e forniture in coerenza con la ratio della disposizione.</p>

TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
	<p>Art. 217: Abrogazioni</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare: art. 5 comma 1 del decreto legge n.79 del 1997;</p>	<p><i>Con le modifiche proposte si vuole da un lato operare un riordino normativo riportando la disposizione contenuta nel DL 79/1997 nel codice e dall'altra riaffermare il principio di divieto di anticipazione e prevedere le ipotesi di deroga. Le ipotesi previste sono legate ad attività cofinanziate da parte dell'Unione europea in quanto nella normativa di riferimento è prevista l'anticipazione e agli affidamenti in ambito di protezione civile al fine di facilitare l'esecuzione dei contratti in tali ipotesi.</i></p>